

OGGETTO: AGEN.S.E.L. S.r.l. – Approvazione progetto di variante non sostanziale relativa alla realizzazione e all’esercizio di un ulteriore lotto nella discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Colleferro, loc. Colle Fagiolara (RM).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – norme in materia ambientale;
- il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”(anche A.I.A. nel seguito);
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il D.M. 3 agosto 2005 recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
- la legge regionale 18 agosto 2008, n. 14 recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i;
- il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 112 del 10 luglio 2002;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 288, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 10 giugno 2006 , Supplemento Ordinario n. 4 relativa all’approvazione della modulistica funzionale alla presentazione della domanda di A.I.A.;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.42 con la quale è stato approvato il Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 18 aprile 2008, avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTI, altresì,

- il D.P.C.M. 19 febbraio 1999 e s.m.i. con il quale è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio; stato di emergenza terminato in data 30/06/2008 come stabilito, da ultimo, con D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale, così come integrato e modificato dal Decreto Commissariale n. 95 del 18 ottobre 2007;
- il Decreto Commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, di approvazione del documento "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i."

PREMESSO CHE

- lo stato di pericolosità socio – ambientale derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999, così come più volte prorogato ed esteso all'intera Regione Lazio, è venuto a cessare in data 30 giugno 2008;
- il Commissario Delegato nominato con Ordinanza di P.C. n. 2992/9 e s.m.i. per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza per fronteggiare il suddetto stato di pericolosità e per la realizzazione degli interventi ritenuti, a tal fine, necessari, ha, con proprio decreto n. 24 del 24 giugno 2008, relazionato al Consiglio

Regionale del Lazio sullo stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale di cui al citato DPCM 19 febbraio 1999 e s.m.i.;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- il citato decreto n. 24/08 riporta gli interventi già realizzati e quelli in corso di istruttoria ritenuti, allo stato, necessari per scongiurare definitivamente il possibile ritorno alla situazione di pericolosità determinatasi a partire dal 1999;
- il medesimo decreto individua, come data ultima di sicurezza per il completamento degli interventi programmati ed in corso di istruttoria ritenuti imprescindibili per la messa a regime dell'intero sistema di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani del Lazio, il 31 dicembre 2011;

RITENUTO NECESSARIO, essendo cessate le funzioni del Commissario Delegato, al fine di rispettare i tempi richiesti per il completamento degli interventi in corso nonché degli iter istruttori aperti e ritenuti prioritari per la messa a regime dell'essenziale sistema impiantistico, adottare, da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ogni azione che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati entro il termine del 31 dicembre 2011 su richiamato;

PRESO ATTO CHE, tra gli interventi, ritenuti indifferibili ed urgenti per scongiurare definitivamente la situazione di crisi socio – ambientale, vi è l'ampliamento delle discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Colleferro, loc. Colle Fagiolara (RM);

VISTI

- il Decreto commissariale n. 80 del 23 dicembre 2005;
- il Decreto commissariale n. 33 del 05 aprile 2007 con il quale l'AGEN.S.E.L. S.r.L., gestore del sito di smaltimento in questione, ha acquisito l'A.I.A. per l'impianto di discarica complessivamente considerato ed è stato, in particolare, autorizzato all'esercizio delle volumetrie attinenti il terzo ed ultimo lotto della c.d. Fase 2B;

VISTA, ALTRESI' la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole rilasciata dalla competente Area regionale con proprio atto prot. n. AM/162481 del 9 novembre 2001 relativamente alla discarica in oggetto;

CONSIDERATO CHE l'area della discarica di cui trattasi è interessata da un progetto di riordino che comporterà, una volta realizzato, l'incremento delle volumetrie utili allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, a seguito di una complessiva sistemazione/rimodulazione della distribuzione piano – volumetrica della discarica stessa, in linea con quanto riportato al Decreto commissariale n. 24/2008 su richiamato;

VISTA la nota n. 194 del 4 settembre 2008 con la quale la AGEN. S.E.L. S.r.L. ha trasmesso copia del sopra citato progetto di riordino, completo della necessaria documentazione, presso l'Area di V.I.A. della Regione Lazio, al fine di ottenere contestualmente al parere di competenza, il relativo provvedimento di A.I.A., così come previsto dalla Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 15 *“Sostituzione dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche e successive modifiche”*;

VISTA, inoltre, la nota n. 201 del 17 settembre 2008 della società in oggetto, con la quale la AGEN.S.E.L. S.r.L. comunica all'Area Rifiuti della Regione Lazio il prossimo esaurimento delle volumetrie relative al suddetto terzo lotto della Fase 2B, previsto per

la fine di novembre p.v. così come attestato nella perizia asseverata all'uopo predisposta e allegata alla nota appresso citata;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE l'approvazione del progetto di riordino in parola richiede tempi tali da rendere imprescindibile l'individuazione di una soluzione transitoria onde evitare il manifestarsi di situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, a fronte dell'imminente esaurimento delle volumetrie attualmente disponibili;

VISTA la documentazione fornita dalla società proponente, a seguito delle richieste rivolte dall'Area Rifiuti della Regione Lazio con note prot. n. 112820/1A/15 del 23 settembre 2008 e prot. n. 118093/1A/15 del 3 ottobre 2008, recante una proposta tecnica funzionale a fronteggiare l'imminente completamento delle volumetrie attualmente disponibili, costituita dalla seguente documentazione:

- Progetto esecutivo a firma del dott. ing. Paolo Caira iscritto al n. 717 della Sez.A dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, costituito da:
 - Relazione tecnica generale;
 - Tav. 1 – Rev. 1 – Inquadramento generale
 - Tav. 2 – Rev. 1 – Preparazione bacino: planimetria
 - Tav. 3 – Rev. 1 – Preparazione bacino: sezioni
 - Tav. 4 – Rev. 1 – Preparazione bacino: particolari costruttivi
 - Tav. 5 – Rev. 1 – Impianto drenaggio percolato: planimetria
 - Tav. 6 – Rev. 1 - Impianto drenaggio percolato: particolari
 - Tav. 7 – Rev. 1 - Impianto drenaggio percolato: armature e carpentiere
 - Tav. 8 – Rev. 1 – Sistema di copertura: planimetria
- Crono programma delle opere da realizzare, organizzato su 100 giorni, comprensivi dei giorni festivi;

- Perizia asseverata relativa alla capacità residuale del lotto in coltivazione
- Studio relativo alla stabilità delle sponde e alle modalità di coltivazione dei rifiuti;
- Elenco dei rifiuti ammessi in discarica.

PRESO, ALTRESI', ATTO CHE il su riportato progetto esecutivo presentato dalla AGEN.S.E.L. S.r.L. consiste in uno stralcio del più volte richiamato progetto di riordino della discarica in questione attualmente agli atti dell'Area di V.I.A. della Regione Lazio e che lo stesso intervento ricade in una porzione di area ricompresa nel progetto per il quale è già stata acquisita la pronuncia di compatibilità ambientale prot. n. AM/162481 del 9 novembre 2001 su richiamata;

VERIFICATO CHE tale intervento, una volta realizzato, consentirà un'autonomia di smaltimento per un periodo stimato in circa 5 mesi;

VERIFICATO, INOLTRE, CHE detta soluzione non ricade tra gli interventi costituenti modifica sostanziale ai sensi dell'art. 15, comma 14, della L.R. n. 27/98, essendo il previsto aumento di volumetrie, rispetto a quello già autorizzato e pari a circa mc 1.123.000, contenuto nei limiti del 10% della capacità totale della discarica di cui trattasi;

VALUTATO, anche per quanto sopra, CHE l'intervento in questione, per quanto sopra detto, non ricade parimenti nell'accezione di modifica sostanziale, ai sensi di quanto disposto all'art. 10 del D. Lgs. 59/2005;

RITENUTE, PERTANTO, sufficienti a garantire adeguati livelli di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, le attuali condizioni stabilite nell'A.I.A. di cui al più volte richiamato Decreto commissariale n. 33/2007;

CONSIDERATO, INFINE, CHE la soluzione individuata non necessita di deroghe alle norme a presidio della tutela ambientale, nonché alle norme a presidio dell'igiene e della sanità pubblica, in quanto ricadente nell'area della discarica già periziata e sottoposta a pronuncia di compatibilità ambientale positiva espressa con Atto prot. n. AM/162481 del 9 novembre 2001 dalla competente Area regionale precedentemente citata;

TENUTO CONTO, INFINE, CHE:

- un'eventuale sospensione dell'attività di conferimento dei R.U. nella discarica in questione potrebbe comportare ritorno alla ormai scongiurata emergenza, con possibili conseguenze negative in termini igienici, sanitari ed ambientali;
- in attesa della conclusione dell'iter procedurale di rilascio dell'A.I.A. da parte della autorità competente non risultano, allo stato attuale, alternative valide all'intervento oggetto del presente provvedimento;
- allo stato attuale, a seguito di pubblicazione di legge prevista dalla parte II del D. lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del D. lgs. 59/2005, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico e degli enti locali coinvolti

RITENUTO, pertanto, necessario, stante i tempi necessari per la conclusione della procedura per il rilascio dell'A.I.A. per il più volte richiamato progetto di riordino della discarica di Colle Fagiolaro nonché il prossimo esaurimento del lotto in esercizio, procedere alla attivazione del lotto di cui trattasi;

DETERMINA

1. di approvare il progetto di variante non sostanziale della discarica di Colle Fagiolare, nel Comune di Colleferro (RM) presentato dalla AGEN.S.E.L. S.r.L. – C.F. e P.IVA 05630761004 – con sede legale in Via Carpinetana Sud, 144 ed impianto in Strada Palianese snc, loc. Colle Fagiolara, nel Comune di Colleferro – 00034 Roma, e per essa il proprio rappresentante legale *pro tempore*, costituito dai seguenti elaborati, a firma del dott. ing. Paolo Caira iscritto al n. 717 della Sez.A dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone:

- Relazione tecnica generale;
- Tav. 1 – Rev. 1 – Inquadramento generale;
- Tav. 2 – Rev. 1 – Preparazione bacino: planimetria;
- Tav. 3 – Rev. 1 – Preparazione bacino: sezioni;
- Tav. 4 – Rev. 1 – Preparazione bacino: particolari costruttivi;
- Tav. 5 – Rev. 1 – Impianto drenaggio percolato: planimetria;
- Tav. 6 – Rev. 1 - Impianto drenaggio percolato: particolari;
- Tav. 7 – Rev. 1 - Impianto drenaggio percolato: armature e carpentiere;
- Tav. 8 – Rev. 1 – Sistema di copertura: planimetria.

2. di autorizzare la stessa AGEN. S.E.L. alla realizzazione del progetto sopra approvato.

La realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria e ambientale nonché in conformità di quanto disposto in tema di sicurezza dei lavoratori.

Il presente Atto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo

strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. di autorizzare la medesima Società a conferire nel lotto in oggetto i rifiuti già autorizzati con il più volte richiamato Decreto commissariale n. 33/2007 fino all'esaurimento delle volumetrie dello stesso, pari a 90.000 mc.

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani non dovrà in ogni caso superare il 10% delle volumetrie disponibili.

4. di subordinare la messa in esercizio del predetto lotto alla presentazione, da parte della Società, del collaudo delle opere e delle garanzie finanziarie, ai sensi di quanto stabilito con D.G.R. 755/2008 del Lazio. In ogni caso, la società potrà iniziare le operazioni di abbancamento dei rifiuti a seguito degli esiti del sopralluogo da effettuare sull'area in questione, così come previsto dal D. lgs. 36/2003.

Prescrizioni

La AGEN.S.E.L. S.r.l., ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate nel Decreto commissariale n. 33/2007 nonché di quanto approvato con Decreto del Commissario n. 80/2005, che nel presente Atto s'intendono integralmente richiamati, dovrà provvedere a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) prima di dare avvio alle attività di conferimento dei rifiuti nel lotto di cui trattasi, effettuare una campagna di monitoraggio delle acque di falda a monte e a valle del lotto in questione, al fine di trasmettere le risultanze del bianco ambientale all'Area Rifiuti della Regione Lazio;
- b) avere cura di installare, qualora non già presente in impianto, un tritovagliatore al fine di ridurre volumetricamente i rifiuti prima del loro conferimento nel lotto in questione;

- c) realizzare un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee, per quanto concerne il nuovo invaso emergenziale, costituito da almeno due piezometri posti a monte e a valle dell'impianto, laddove monte e valle sono riferiti all'andamento della piezometria locale; tali piezometri, presenti o da realizzare all'interno dell'impianto, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda, dovranno essere protetti con idoneo manufatto fuori terra, avente un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata intorno al boccapozzo; l'installazione di tale sistema di monitoraggio dovrà essere concordato con l'Area 2A/12 "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, come stabilito al punto 13 della D.G.R. n. 222/2005;
- d) dotare l'area di coltivazione, con particolar riguardo al versante stradale, di adeguati pannelli acustici isolanti e opportune misure funzionali ad evitare dispersioni di polveri e/o materiali volatili generati dalle attività di scarica;
- e) limitare, per quanto possibile, le operazioni che possono dare luogo a polveri e/o materiali volatili in genere nelle ore diurne, concentrando dette attività nelle ore pomeridiane;
- f) provvedere, in continuità con gli interventi della stessa stregua già prescritti con precedenti atti, alla sistemazione perimetrale dell'invaso in questione con una siepe di specie autoctona opportunamente dimensionata, al fine di limitarne l'impiatto visivo;
- g) provvedere alla prevista ricopertura giornaliera dei rifiuti con strati di materiali adeguati e protettivi di idoneo spessore e caratteristiche, utilizzando trattamenti enzimatici che riducano la dispersione di odori dalla massa dei rifiuti;
- h) effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione, con cadenza almeno bimestrale;
- d) garantire il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il

mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali;

- i) assicurare un costante drenaggio di fondo delle vasche, tale da garantire che non si realizzino battenti idraulici significativi;
- j) sistemare la morfologia finale dell'area di discarica, tenendo conto delle quote di progetto già assentite; in ogni caso, entro 60 giorni dall'adozione del presente atto, garantire il convogliamento del biogas di discarica presso impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) autorizzati;
- k) garantire il rispetto delle distanze dall'elettrodotto che attraversa la discarica, come da progetto, ed effettuare un rilievo del campo elettromagnetico a tutela dei lavoratori durante la lavorazione nella discarica stessa;
- l) osservare i limiti di legge per l'esposizione ai campi elettromagnetici degli addetti, in riferimento all'elettrodotto intersecante l'area della discarica;
- m) per quanto concerne le operazioni di carico e scarico dei rifiuti, dovranno avvenire in modo tale da evitare dispersioni di polveri o frazioni degli stessi, anche attraverso la regolamentazione della movimentazione dei mezzi all'interno dell'area;
- n) adottare, durante le fasi di gestione della discarica, tutti gli accorgimenti necessari a mantenere le emissioni acustiche entro i limiti imposti dalla normativa vigente;
- o) al termine della coltivazione, e al fine del ripristino morfologico di tutta l'area interessata, procedere alla realizzazione del *capping* secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/03;
- p) nel coltivare l'area in questione, rispettare tutto quanto riportato nell'allegato 1 punto 2.10 del D.Lgs. 36/03;
- q) individuare, una volta allestita l'area in questione attraverso apposita cartellonistica riportante, tra l'altro, il numero e la data del presente atto;

- r) monitorare l'efficienza delle reti di captazione del biogas e del percolato, lo stato di conservazione delle opere di tenuta e di impermeabilizzazione, anche dopo la chiusura dell'impianto;
- s) svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna;
- t) garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro;
- u) fermo restando quanto previsto dalla legge e prima di accettare i rifiuti speciali non pericolosi presso le volumetrie, acquisire dal conferente, in fase di accettazione le seguenti informazioni:

- scheda descrittiva del rifiuto da smaltire riportante i dati anagrafici del produttore e i dati sul rifiuto;
- la frequenza presunta dei conferimenti, la quantità prevista per ogni conferimento e la quantità annuale prevista;
- classificazione, caratteristiche organolettiche, fattori di rischio del rifiuto;
- analisi chimico fisica di caratterizzazione del rifiuto da smaltire da effettuarsi a norma di legge, rilasciata da un laboratorio certificato (ISO 9002 e ISO 17025);
- autocertificazione da parte del produttore che attesti la ulteriore non riciclabilità del rifiuto;
- autocertificazione da parte del produttore, qualora sia un impianto di gestione dei rifiuti, che attesti che il rifiuto conferito proviene da impianti siti nel territorio provinciale ovvero che proviene da siti che in termini di distanza, non hanno impianti idonei più prossimi rispetto a quello in questione;
- le modalità di conferimento;

- la scheda contenente i dati relativi al conferente e gli estremi di tutte le autorizzazioni;
- un campione significativo del rifiuto;
- la dichiarazione di responsabilità del produttore.

La caratterizzazione, a carico del conferente, dovrà essere richiesta dalla AGEN.S.E.L. S.r.l. all'atto del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto. Dovrà in ogni caso essere ripetuta ogni 6 mesi. La documentazione sopra richiamata e necessaria per effettuare l'omologazione del rifiuto prima del conferimento dovrà essere opportunamente valutata, anche attraverso prelievi diretti e casuali, dalla Società che gestisce l'impianto di discarica attraverso un laboratorio certificato (ISO 9002 o 17025) .

Per gli aspetti non esplicitamente previsti dal presente Atto, lo stesso si rifà alla vigente normativa in materia ambientale e igienico – sanitaria nonché a quanto contenuto nel richiamato provvedimento del Commissario Delegato n. 33/2007 con il quale la AGEN.S.E.L. ha ottenuto l'A.I.A..

Il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, viene trasmesso alla Provincia di Roma, al Comune di Colleferro e all'ARPA Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore pro tempore del Dipartimento Istituzionale
(dott. Raniero De Filippis)